

## REGOLAMENTO (UE) 2022/2475 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2022

**che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio <sup>(2)</sup> attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.
- (2) Il 16 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2479 <sup>(3)</sup>, che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2022/2479 ha introdotto un nuovo termine per la deroga che consente il disinvestimento da parte di una specifica entità inserita in elenco. Tale nuovo termine non convalida retroattivamente disinvestimenti non conformi ai requisiti necessari a norma del regolamento (UE) n. 269/2014, quali i disinvestimenti non autorizzati dopo l'inserimento dell'entità nell'elenco. La decisione (PESC) 2022/2479 ha inoltre esteso a due entità recentemente inserite nell'elenco le deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione, al fine di consentire di porre termine a operazioni, contratti o altri accordi precedentemente conclusi con tali entità. Al fine di affrontare ulteriormente le preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare nei paesi terzi, la decisione (PESC) 2022/2479 ha introdotto una nuova deroga che consente di scongelare i beni di talune persone che, prima del loro inserimento in elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, e di mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche.

Al fine di evitare l'elusione, le autorità nazionali competenti sono incaricate di autorizzare tali operazioni. A tale scopo, le autorità nazionali competenti dovrebbero agire in stretta cooperazione con la Commissione, al fine di garantire un'attuazione uniforme in tutta l'Unione. Le autorità nazionali competenti possono ispirarsi alle priorità delle Nazioni Unite e del Programma alimentare mondiale per affrontare l'insicurezza alimentare in tutto il mondo. Tale deroga non pregiudica altre misure restrittive imposte dall'Unione nei confronti della Russia e di altri paesi né le rispettive preoccupazioni degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

- (3) Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di congelamento dei beni, è opportuno chiarire che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione comprende informazioni relative a qualsiasi autorizzazione concessa in virtù delle deroghe di cui al regolamento (UE) n. 269/2014.
- (4) È altresì opportuno chiarire che le informazioni raccolte dagli Stati membri e successivamente scambiate con la Commissione possono essere utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state ricevute o fornite. È inoltre opportuno chiarire che le informazioni fornite alla Commissione o da essa ricevute a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 devono essere utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. Inoltre è opportuno, al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di congelamento dei beni, chiarire i limiti entro i quali utilizzare le informazioni fornite e ricevute rispettivamente dagli Stati membri e dalla Commissione, nelle diverse disposizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2022/2479 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pagina 687 della presente Gazzetta ufficiale).

